



25^ EDIZIONE TORNEO "COPPA TOSCANA" CALCIO FEMMINILE "MAURO MORETTI"

*riservato alle squadre partecipanti al Campionato di ECCELLENZA
Calcio Femminile Stagione Sportiva 2026/2027*

REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale Toscana della L.N.D. indice per la stagione sportiva 2026/2027 la 25^ edizione della Coppa Toscana riservata alle squadre partecipanti al campionato di ECCELLENZA Calcio Femminile.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata secondo il presente Regolamento.

Art. 1 Formula di svolgimento

Fase eliminatoria

Sono iscritte 12 squadre suddivise in 4 gironi, che si incontreranno fra loro in gare di solo ANDATA. Si qualificano per le semifinali le prime di ogni girone. In caso di parità di punteggio la classifica si determinerà come segue:

Se parità fra due squadre:

- punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti della differenza fra le reti segnate e le reti subite negli stessi incontri;

Se parità fra più di due squadre:

- si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra le squadre interessate punti conseguiti nelle gare fra le squadre interessate;
- a parità di punti, della differenza fra le reti segnate e subite negli stessi incontri;

Nel caso di ulteriore parità:

- differenza fra le reti segnate e subite nell'intero girone di qualificazione;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero girone di qualificazione;
- persistendo ulteriore parità si provvede al sorteggio.

Semifinali

Le prime di ogni girone si incontrano in partite di andata e ritorno per definire le due finaliste.

- supera il turno la società che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di punti;
- a parità di punti è valido il maggior numero di reti segnate;

- a parità di reti segnate, al termine del secondo incontro, l'Arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Gli accoppiamenti verranno stabiliti per sorteggio al termine dei gironi.

Finale

La FINALE si svolgerà al Centro Formazione Federale "Stadio Bozzi" Firenze.

Le squadre vincenti delle semifinali si incontreranno in gara unica. La squadra prima sorteggiata, (sorteggio che verrà effettuato presso il Comitato Regionale Toscana) sarà la squadra ospitante. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari di 15' ciascuno. In caso di ulteriore parità la squadra vincente sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Gioco del Calcio.

Art. 2 Premi

Alla Società vincente la gara di finale sarà assegnata la 25^ Coppa Toscana per squadre di Calcio Femminile Eccellenza Torneo "M. Moretti" e n. 30 medaglie per calciatori e staff tecnico;

La squadra finalista regionale viene premiata con n.30 medaglie per calciatori e staff tecnico.

Art. 3 Partecipazione delle calciatrici

Alle gare di Coppa Toscana possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per le rispettive Società. Non sono ammessi prestiti.

Art. 4 Sostituzioni delle calciatrici

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di cinque calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

È data la possibilità di effettuare una sostituzione in più (sesta) negli eventuali tempi supplementari, previsti solo per la Finale.

Art. 5 Organizzazione reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione disciplinare della manifestazione a livello Regionale è demandata al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente allo svolgimento del Torneo ed ogni altro adempimento ad esso connesso.

Per la disciplina sportiva:

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;

- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva; Delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Per le gare di Coppa i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Modalità amministrative gara di Finale

Dall'incasso dovrà essere tolto l'importo da versare alla S.I.A.E., l'importo dovuto alla società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare sempre alla società che ha concesso il campo, il rimanente, decurtato delle spese e dei servizi, dovrà essere suddiviso fra le società finaliste e il Comitato Regionale Toscana.

Art. 6 Rinuncia a gare

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) inoltre la stessa società verrà esclusa dal procedimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria fino a € 200. Verranno anche escluse dal proseguo della manifestazione le società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicata nei loro confronti l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3.

Art. 7 Orari e Campi di giuoco

Gli orari delle gare sono quelli fissati dalla L.N.D.. È tuttavia consentito alle società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, e con l'accordo della Società ospitata lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale, con ratifica del Comitato Regionale. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la società ospitante abitualmente disputa le proprie gare purché la richiesta pervenga al Comitato Regionale Toscana almeno otto giorni prima della data fissata per la disputa della partita.

Art. 8 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

Applicazione regolamenti federali e disposizioni specifiche di Lega in fatto di Coppa Toscana

Il presente regolamento è conforme alla normativa federale vigente e alle direttive emanate, in fatto di Coppa Toscana Dilettanti – fase regionale. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa espresso richiamo agli artt. delle Norme Organizzative della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.